



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Codice Etico e Deontologico

Principi Generali

Art. 1. I soci ANFoC iscritti nel Registro Nazionale ANFoC sono tenuti al rispetto del presente codice etico e deontologico. Questo Codice si riferisce esclusivamente ai soci ANFoC iscritti Registro Nazionale ANFoC e di seguito, vengono chiamati semplicemente soci ANFoC.

Art. 2. I soci ANFoC si impegnano a rispettare il presente Codice ed il Regolamento interno dell'Associazione, nonché le normative afferenti la Commissione di Disciplina e Vigilanza e qualora queste ultime non dovessero dirimere la questione, le leggi dello Stato Italiano.

Art. 3. I soci ANFoC, durante il proprio esercizio professionale nonché quando si espongono pubblicamente mediante l'utilizzo di social media o altro strumento idoneo, si impegnano a non svilire la professione per i quali sono iscritti in ANFoC.

Art. 4. La professione deve essere svolta nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi statali e dei Regolamenti interni all'ANFoC, nonché quelle derivate dall'Unione Europea.

Art. 5. I soci ANFoC adempiono al proprio dovere con precisione e con diligenza nella prestazione professionale. Si astengono in presenza di interessi personali contrastanti con i propri doveri.

Art. 6. Il presente Codice si applica sia al socio ANFoC che esercita la propria professione in modo saltuario o continuativo in forma privata sia al socio ANFoC che esercita alle dipendenze di un qualsiasi Ente, sia esso pubblico che privato.

Art. 7. Il socio ANFoC è civilmente e penalmente responsabile del proprio operato nei confronti del Discente/Cliente, in qualsiasi forma giuridica esso si presenti.

Art. 8. Il socio ANFoC si astiene al di là di ogni interesse dall'accettare incarichi in cui non possiede un'adeguata preparazione ovvero anche in assenza di adeguata qualificazione, riferito al proprio bagaglio culturale e alle proprie conoscenze professionali.

Rapporti con il cliente

Art. 9. Il socio ANFoC deve provvedere ad ascoltare le esigenze del proprio Discente/Cliente, preparare una strategia confacente alla richiesta e portarlo a termine al massimo delle proprie capacità. Occorre stabilire preventivamente un accordo economico-finanziario con il Discente/Cliente e rispettarlo senza modificarlo, unilateralmente ed arbitrariamente.

Art. 10. Il rapporto che si intrattiene con un Discente/Cliente, sia esso un privato cittadino che un dipendente di Enti pubblici o privati ovvero un'Associazione di qualsiasi tipo, si fonda sulla fiducia,

la trasparenza e la lealtà. La correttezza deve essere una costante nell'esercizio della propria professione.

Art. 11. Qualora il Socio ANFoC venga anche assunto per qualsiasi prestazione di tipo professionale che esula dal proprio mandato/contratto, egli può e deve avvalersi del segreto di ufficio per le notizie che vengono poste alla sua conoscenza. La distinzione fra formazione e servizio professionale deve essere netta e distinta. L'obbligo di accendere un nuovo contratto per la prestazione separata è d'obbligo. La comunicazione non interessa l'ANFoC e non vige l'obbligo di notifica, rientrando nella natura privata fra le parti.

Art. 12. Qualora il Socio ANFoC dovesse essere sostituito, egli ha diritto a richiedere il compenso per la parte che ha completato sin ora, rimodulando il contratto precedentemente stipulato. Occorre che l'incarico nuovo venga accettato unicamente in presenza di revoca per iscritto, firmata e vidimata dal professionista revocato. Il socio subentrante può approcciarsi al socio subentrato per il passaggio di consegne.

Rapporti con l'ANFOC e con i colleghi

Art. 13. I soci ANFoC hanno l'obbligo di collaborare con il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico, con i soci iscritti ad ANFoC e con tutti i professionisti non soci che hanno accordi, incarichi o attività stipulate con l'Associazione. Anche in questo caso, correttezza, lealtà, professionalità e trasparenza devono essere il fondamento dei rapporti relazionali.

Art. 14. In presenza di un fondato motivo di censura o riserva sul comportamento di un altro Socio ANFoC, il socio ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto e con sollecitudine al Presidente del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo, provvederà a porre in essere tutte le azioni ritenute utili nell'immediato.

Art. 15. La dialettica fra soci ANFoC è sempre autorizzata, purchè si basi su rispetto reciproco e non prevaricatorio. Provocazioni, denigrazioni, forme di violenza sia esse fisiche che verbali, non vengono tollerate. Il socio ANFoC ha sempre facoltà e dovere di agire alla Commissione di Disciplina e Vigilanza per la risoluzione pacifica di contrasti fra soci e con terzi che si rivolgono ad ANFoC.

Art. 16. Il socio ANFoC non esalta le proprie conoscenze di modo da arrecare danno di immagine o svilimento della formazione di altri soci ANFoC. Non può essere tollerata l'esaltazione delle proprie capacità per la sottrazione di incarichi in cui altri soci sono in trattazione.

Comunicazioni con i terzi e forme di pubblicità

Art. 17. Per pubblicità si intendono tutte quelle forme di comunicazione che possono essere intraprese con qualsiasi mezzo tecnologico e non tecnologico ed anche in forma verbale. Rientrano nel novero della pubblicità anche le intestazioni su carta, sulle targhe apposte all'esterno del proprio domicilio, residenza o comunque luogo di lavoro, i bigliettini da visita o volantinaggio cartaceo.

Art. 18. I soci ANFoC hanno l'obbligo di astenersi dal produrre pubblicità ingannevole, usare titoli che non sono posseduti, generare confusione nel cliente ed utilizzare impropriamente l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, nonché del logo dell'ANFoC.

Art. 19. Il logo dell'ANFoC può essere utilizzato dal socio iscritto unicamente nel registro Registro Nazionale ANFoC. Esso deve comparire insieme alla scritta: "*Formatore Professionista/Criminologo Professionista/Criminalista Professionista iscritto all'ANFoC*" ed a seguire il numero di tessera che lo contraddistingue.

Art. 20. I soci ANFoC possono utilizzare esclusivamente il proprio titolo di studi o la propria abilitazione nelle comunicazioni. Il titolo accademico dottore o dottoressa può essere utilizzato sempre e senza limitazioni. Il Socio ANFoC tuttavia, qualora in possesso di più titoli come ad esempio il titolo di avvocato ed ingegnere, è obbligato a sceglierne uno che lo contraddistingue maggiormente.

Logo dell'Associazione, timbro e tessera

Art. 21. Qualora il socio ANFoC desideri, può dotarsi di un timbro che lo contraddistingue come iscritto ANFoC. Il timbro ha valenza unicamente in presenza di iscrizione all'Associazione e costituisce grave infrazione disciplinare, civile e penale, utilizzarlo in assenza di iscrizione o quando la Commissione di Disciplina e Vigilanza ne ha espressamente vietato l'uso.

Art. 22. Il logo dell'ANFoC è utilizzato sui documenti inerenti l'attività del socio ANFoC e non è utilizzabile in altro tipo di pubblicità o documentazione, salva espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Art. 23. La tessera ANFoC è di norma telematica. Qualora essa venga stampata dal socio ANFoC o dall'Associazione stessa, deve essere utilizzata unicamente nelle forme e nelle fattezze autorizzate dall'ANFoC. Usi impropri ossia quando la tessera stessa viene utilizzata per condotte che non servono alla mera identificazione come socio ANFoC, sono oggetto di contestazioni disciplinari.

Art. 24. Sono autorizzate spille, patch, adesivi ed altri accessori di abbigliamento che servano a dimostrare l'appartenenza ad ANFoC. Sono vietati usi impropri ed il Consiglio Direttivo deve essere sempre informato su tale scelta in capo al socio. Per tali distintivi occorre comunque l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Violazione del Codice Deontologico ed Etico e sanzioni

Art. 25. La Commissione di Disciplina e Vigilanza ha pieni poteri ed è autonomo nelle sue decisioni.

Art. 26. Le sanzioni sono graduali e vengono inflitte previo accertamento delle stesse mediante un procedimento disciplinare condotto secondo i dettami del Regolamento Speciale di Disciplina dell'ANFoC.

Art. 27. Le sanzioni vengono individuate per:

- Ammonimento;
- Richiamo scritto;
- Sospensione dall'ANFoC per un periodo da uno a sei mesi;
- Destituzione perpetua dall'ANFoC.

A queste si aggiungono anche le sanzioni a carattere accessorio:

- Sospensione cautelare dall'ANFoC con contestuale sospensione cautelare dal Registro Nazionale ANFoC;
- Interdizione da incarichi scientifici o amministrativi;
- Perdita del credito o del compenso maturato in ANFoC.

Il Regolamento Speciale di Disciplina causa i suoi effetti anche nelle sanzioni al presente Codice Etico. Esso è pubblicato sul sito dell'ANFoC, alla voce documentazione.

Visto, si promulghi
03 marzo 2023

Il Vice Presidente

La Segretaria

MASCOLO

Enameli Masco

DI RIENZO

Di Rienzo

La Consigliera

AVERSA

Adara Aversa

La Consigliera

ARNABOLDI

*Arnaboldi
Gastino*

La Consigliera

CARBONARA

Simone Carbonara

Il Presidente

CONTE

Conte

